II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 1989

recante adeguamento dell'accordo di autolimitazione tra la Comunità economica europea e la Nuova Zelanda sul commercio di carni di montone, di agnello e di capra

(89/572/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Comunità ha preso provvedimenti per stabilizzare i mercati delle carni ovine e caprine ed intende pervenire a una maggiore integrazione di detti mercati;

considerando che, nel contesto di tale riassetto dell'organizzazione comune dei mercati, appare opportuno, al fine di stabilizzare le importazioni e di migliorare i prezzi all'importazione, adeguare gli accordi di autolimitazione conclusi in questo settore con taluni paesi terzi;

considerando che la Commissione ha svolto in proposito negoziati con la Nuova Zelanda, i quali sono sfociati in un accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Nuova Zelanda, recante adeguamento dell'accordo di autolimitazione concluso tra la Comunità e la Nuova Zelanda, in merito al commercio di carni di montone, di agnello e di capra.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo d'impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 1989.

Per il Consiglio
Il Presidente
H. NALLET